

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E L'USO DEL PORTO TURISTICO FLUVIALE DI BORETTO

(regolamento interno)

PREMESSE

Art.1 Riferimento

Infrastrutture Fluviali s.r.l. ha redatto il presente Regolamento interno in aderenza al contenuto della convenzione sottoscritta con il Comune di Boretto per la gestione del porto turistico fluviale di Boretto R.E. e il Regolamento per i servizi di taxi e di noleggio di autovettura e natante con conducente approvato con delibera di C.C. n.28 del 14/04/1999 dal Comune di Boretto.

Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli Utenti e frequentatori del Porto Turistico.

Il regolamento. vincola coloro che a qualsiasi titolo utilizzano ormeggi, pontili, banchine ed infrastrutture ricadenti negli ambiti portuali concessi ovvero che prestino la loro opera nell'ambito portuale. Parimenti vincolanti sono le obbligazioni, i divieti, le condizioni e le raccomandazioni emanate dagli organi competenti per la regolamentazione della navigazione fluviale, dal codice della navigazione, dal regolamento per la navigazione interna e dal regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna (delibera G.R. Emilia Romagna ITR/02/4961).

Art.2 Individuazione delle parti

Infrastrutture Fluviali s.r.l. verrà indicata nel presente Regolamento interno con la denominazione di "Società Concessionaria" mentre con la locuzione "Utente" sarà identificata la persona fisica, giuridica o Ente al quale è assegnato l'utilizzo del posto d'ormeggio o dei relativi servizi portuali, o che in ogni modo ne usufruisca nelle zone destinate all'ormeggio riservato (proprietario, Comandante o responsabile dell'imbarcazione, noleggiatore, ecc.).

Art.3 Modifiche ed aggiornamenti

Infrastrutture Fluviali s.r.l. si riserva di aggiornare in ogni momento il presente Regolamento interno con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicuro, efficiente, funzionale, pulito e gradevole per gli Utenti, il Porto Turistico, in accordo con le determinazioni di Infrastrutture Fluviali e con le disposizioni delle Autorità competenti.

Art.4 Struttura Interna

La società concessionaria ha l'Amministrazione del Porto, la cui planimetria è riportata nell'allegato "A" e provvede, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, alla gestione portuale ed a tutte le attività connesse. All'amministrazione è preposto un responsabile; al quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari alla fornitura dei servizi portuali e delle prestazioni accessorie e connesse.

Art.5 Assegnazione dei posti d'ormeggio riservati alle banchine (zatterini per ormeggio diportismo)

a)Le banchine d'ormeggio consentono l'ormeggio di imbarcazioni divise in categoria, secondo le dimensioni riportate nella tabella " Tariffe per l'ormeggio" come da allegato "B"

- b) L'utente che intende assicurarsi l'utilizzo di un posto d'ormeggio deve farne richiesta al personale in servizio al porto e dichiarare le esatte dimensioni dell'imbarcazione (ingombri del natante). A ciascun ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione. Qualora l'utente non dichiarerà le esatte dimensioni della propria imbarcazione o riesca ad attraccare un natante di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, la Società Concessionaria in conseguenza del grave pregiudizio che può derivare ad esso o a terzi, applicherà le sanzioni previste dall'art.23 del presente regolamento, riservandosi inoltre la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'imbarcazione.
- c) La porzione di banchina, prospiciente la gru per alaggio, evidenziata con il colore rosso, la cui planimetria è riportata nell'allegato "A" non può essere occupata da nessuna imbarcazione essendo zona riservata esclusivamente ad alaggio. La Società Concessionaria si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento di qualsiasi imbarcazione in sosta.
- d) La porzione di banchina evidenziata con il colore giallo, la cui planimetria è riportata nell'allegato "A" dovrà essere utilizzata esclusivamente per le imbarcazioni da competizione che intendono svolgere l'attività sportiva. La Società Concessionaria si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento delle imbarcazioni da competizione non occupanti l'area a loro riservata.
- e) Nel porto sono previsti gli ormeggi alla banchina destinati all'uso pubblico, ovvero sia alle unità da diporto in transito.
- f) Le unità in transito che intendono utilizzare la parte dell'approdo a loro destinata o alla causa di forza maggiore (3 posti barca evidenziati in verde la cui planimetria è riportata nell'allegato "A") possono, su richiesta e dopo aver ottenuto autorizzazione, ormeggiare in tali zone per un periodo limitato e comunque non superiore a ventiquattro ore. Gli utenti pagano le tariffe oltre che per i servizi anche per la sosta in conformità alla tabella "tariffe per l'ormeggio" come da allegato "B".

Art.6 Disponibilità d'ormeggio alle banchine (zatterini per ormeggio diportismo)

- a) L'utente che usufruisce d'ormeggio riservato ha piena disponibilità del medesimo, che la Società Concessionaria si impegna a mantenere libero con i mezzi a sua disposizione quando questi si dovesse assentare dall'approdo per un qualsiasi periodo di tempo.
- b) Gli ormeggi sono annotati in apposito registro tenuto dalla Società Concessionaria con l'indicazione del periodo di ormeggio concesso e dei nominativi degli utenti, i quali hanno l'obbligo di ormeggiare le proprie imbarcazioni all'ormeggio assegnato.
- c) La Società Concessionaria si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti d'ormeggio per variazioni idrometriche del fiume Po, condizioni meteorologiche, motivi di sicurezza, lavori e manutenzioni, manifestazioni motonautiche o simili eventi. L'utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto per tali esigenze, pena la rimozione del natante a cura della Società Concessionaria ed a spese dell'Utente.
- d) È garantita la sosta alla banchina ad un numero max di 3 unità in transito così com'è sempre assicurata, gratuitamente, la sosta e l'ormeggio di mezzi navali delle competenti autorità fluviali e altre Forze di Polizia.
- e) Non è consentita la sosta alle banchine d'ormeggio oltre ai limiti autorizzati nel presente articolo, per qualsiasi imbarcazione che non rispetti giorni ed orari di sosta, la Società Concessionaria applicherà quanto previsto dall'art.23 del presente regolamento e dal contratto d'ormeggio.

Art.7 Assegnazione posti d'ormeggio riservati ai pontili Giudecca e San Marco

- a) I pontili d'ormeggio sono destinati esclusivamente alle sole unità in transito, è consentito l'attracco di imbarcazioni max. di 5 classe
- b) L'utente che intende assicurarsi l'utilizzo di un ormeggio deve richiedere, in forma scritta, l'assegnazione all'ormeggio entro e non oltre sette giorni dalla data di utilizzo, dichiarare le esatte dimensioni dell'imbarcazione e della relativa stazza lorda e indicare la data di utilizzo dell'ormeggio. A seguito della richiesta di assegnazione d'ormeggio la Società Concessionaria, per motivi tecnici e causa di forza maggiore, si riserva di confermare o rifiutare l'assegnazione. Qualora l'utente non dichiarerà le esatte dimensioni e della propria imbarcazione o riesca ad attraccare un natante di dimensione maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, la Società Concessionaria in conseguenza di grave pregiudizio che può derivare ad esso o a terzi, applicherà le sanzioni previste dall'art.23 del presente regolamento, riservandosi la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'imbarcazione.
- c) Le imbarcazioni che usufruiscono dei pontili per l'ormeggio possono ormeggiare per un periodo limitato e non continuativo, comunque non superiore alle ventiquattro ore. Gli utenti pagano le tariffe oltre che per i servizi anche per la sosta in conformità alla tabella "tariffe per l'ormeggio".
- d) La Società Concessionaria si riserva la facoltà di variare a suo insindacabile giudizio per cause di forza maggiore, le modalità di assegnazione dei posti per l'ormeggio.

e) A ciascun pontile può ormeggiare una sola imbarcazione solo ed esclusivamente la Società Concessionaria, per motivi di causa maggiore, può disporre l'attracco di più imbarcazioni.

Art.8 Disponibilità d'ormeggio ai pontili Giudecca e San Marco "

a) La Società Concessionaria si riserva la facoltà di indicare, a suo insindacabile giudizio, l'eventuale pontile d'ormeggio da utilizzarsi. L'utente non può rifiutarsi di lasciare libero il pontile per qualsiasi motivo a seguito di disposizioni impartite dalla Società Concessionaria e/o dalle autorità competenti in materia di navigazione e di polizia fluviale, pena la rimozione del natante a cura della Società Concessionaria ed a spese dell'utente.

b) La disponibilità all'ormeggio è consentita nel rispetto dei limiti evidenziati nell'art.7 ai punti a), c), e), del presente regolamento e dalle disposizioni contenute nel Regolamento per i servizi di taxi e di noleggio di autovettura e natante con conducente approvato con delibera di C.C. n.28 del 14/04/1999 del Comune di Boretto. E' comunque sempre vietato lo stazionamento del natante ai pontili prima e al termine del servizio indicato nella autorizzazione all'ormeggio.

c) L'utente che usufruisce dell'ormeggio ha piena disponibilità dello stesso esclusivamente per le operazioni strettamente necessarie di sbarco/imbarco, non sono consentiti altri usi. Altri usi possono essere consentiti previa richiesta scritta da inoltrarsi, entro e non oltre 30 giorni, dalla data di utilizzo alla Società Concessionaria che si riserva la facoltà di autorizzare. Le richieste pervenute oltre il termine sopra citato sono da intendersi non ricevibili.

d) E' garantita la sosta ai pontili alle unità di passaggio così com'è sempre assicurata, gratuitamente, la sosta e l'ormeggio di mezzi navali delle competenti autorità fluviali e altre Forze di Polizia.

e) Non è consentita la sosta ai pontili d'ormeggio oltre ai limiti autorizzati nel presente articolo, per qualsiasi imbarcazione che non rispetti giorni ed orari di sosta autorizzati la Società Concessionaria applicherà quanto previsto dall'art.23 del presente regolamento

f) Qualora si verificassero avarie o eventi straordinari, a bordo di imbarcazioni all'ormeggio prive d'equipaggio, la Società Concessionaria dovrà prendere ogni iniziativa per eliminare qualsiasi inconveniente che possa costituire pregiudizio alla sicurezza dei pontili e delle imbarcazioni ormeggiate.

Art.9. Manovre in porto

a) L'utente nell'eseguire le manovre d'attracco e di partenza, dovrà attenersi alle disposizioni previste dalle norme e regolamenti per la navigazione interna, dal presente regolamento nonché a quelle verbali, impartite dal personale autorizzato. Nel caso in cui l'utente, nell'effettuazione delle manovre arrecasse danni alle strutture portuali dovrà immediatamente darne comunicazione alla Società Concessionaria la quale si incaricherà delle relative riparazioni da addebitarsi all'utente.

b) Lo spazio acqueo portuale in concessione è unicamente destinato a manovre d'ormeggio e disormeggio ed a rotte d'ingresso ed uscita dei natanti, è vietata la sosta.

Art.10 Contrassegni

a) Per consentire l'identificazione delle imbarcazioni da diportismo, aventi posti assegnati, gli utenti sono tenuti ad esporre, in posizione visibile, il contrassegno fornito dalla Società Concessionaria.

Art.11 Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza

a) Le unità degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge, relative alle unità da diporto nazionali e devono essere efficienti, ai fini della sicurezza, sia in navigazione sia in stazionamento. In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare pericolo d'incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle altre unità limitrofe o alle infrastrutture portuali.

b) La Società Concessionaria avrà la facoltà di dettare norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la miglior gestione del porto.

c) Le imbarcazioni ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dal porto.

d) Una copia delle chiavi delle imbarcazioni ormeggiate dovrà essere sempre depositata presso i locali della Società Concessionaria.

Art.12 Ormeggio

- a) Le unità devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche
- b) Le banchine e i pontili sono corredati di sistemi d'ormeggio la cui manutenzione è a cura della Società Concessionaria.
- c) Le unità devono essere ormeggiate con cime fornite dall'Utente, della cui efficienza ed adeguatezza lo stesso è il solo responsabile. Lo stesso risponderà dei danni di qualsiasi natura provocati dalla rottura o allentamento delle cime stesse.

Art.13 Assicurazione

- a) L'imbarcazione dell'Utente dovrà essere assicurata per responsabilità civile verso terzi comprendendosi tra i rischi anche gli eventuali danni apportati ad altre imbarcazioni, nonché alle attrezzature ed impianti del porto per massimali comunque non inferiori a quelli che verranno annualmente indicati dalla Società Concessionaria.. La copertura dovrà prevedere per ogni! singola polizza la rinuncia alla rivalsa contro eventuali responsabili. A richiesta della Società Concessionaria l'Utente dovrà fornire copia della polizza assicurativa.
- b) La società concessionaria si ritiene sollevata da qualsiasi danno a persone o cose procurato dalle imbarcazioni da competizione nell'area portuale.

Art.14 Velocità spazio acqueo prospiciente il porto

- a) La velocità massima consentita alle unità prospicienti il porto è di 3 (tre) nodi (5 km/h circa).E' inoltre vietato ogni tipo di manovra per barche a motore, canotti, moto d'acqua e quant'altro possa cagionare situazioni di pericolo per le persone o di danno alle cose.
- b) E' consentito esclusivamente alle imbarcazioni da competizioni superare i limiti indicati nei giorni ed orari stabiliti dalla Società concessionaria. I giorni e gli orari di prova dovranno essere indicati annualmente, entro il primo marzo di ogni anno, dalla locale Associazione motonautica alla Società Concessionaria che a seguito delle indicazioni pervenute predisporrà, in autonomia, il calendario annuale di prova. E' vietato l'uso delle imbarcazioni da competizione al di fuori del calendario annuale di prova.
- c) L'Utente che non rispetti quanto previsto di cui ai punti a) e b) la Società Concessionaria applicherà quanto previsto dall'art.23 del presente regolamento.

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI PORTUALI

Art.15 Utilizzo dell'ormeggio

L'utente non potrà cedere a terzi per nessun motivo l'utilizzo anche temporaneo dell'ormeggio assegnatogli, salvo preventiva autorizzazione della Società Concessionaria.

Art.16 Servizi agli utenti

E' prevista la fornitura agli utenti da parte della Società Concessionaria o da società di gestione appositamente Costituite dei seguenti servizi:

- a) servizi generali, portuali: manutenzione delle banchine e dei pontili, pulizia ed illuminazione area portuale.
- b) Servizi sussidiari: somministrazione d'acqua potabile ed energia elettrica pontili Giudecca e San Marco. Detti servizi godono della clausola d'esclusiva ex Art..567 C.C. (?).AI fini di evitare sprechi d'acqua e di energia elettrica è fatto obbligo al diportista l'utilizzo dei servizi per il tempo strettamente necessario ad interventi di piccola manutenzione.
- c) Il pagamento dei servizi di cui ai punti a) e b) è compreso, per i soli diportisti, nella tariffa d'ormeggio.
- d) Il pagamento di tutti i servizi, prestazioni, ormeggi., alaggio imbarcazioni e quant'altro l'amministrazione del porto è in grado di fornire, compresi nel presente articolo e nel Regolamento per l'esercizio e l'uso del porto turistico fluviale di Boretto, avverrà secondo ,le modalità, condizioni e patti riportati nella tabella ' tariffe per l'ormeggio" come da allegato "A", del Contratto d'ormeggio e dalle apposite convenzioni relative ai servizi portuali.
- e)L'accesso ai servizi compresi nel presente regolamento è consentito solo agli utenti in regola con il contratto d'ormeggio.
- f)Il servizio alaggio imbarcazioni tramite Gru è consentito alle sole persone autorizzate dalla Società Concessionaria.

Art.17 Comportamenti e rumori

a) Nello spazio acqueo del porto, sulle banchine e pontili è vietato l'uso di proiettori e sirene ,è altresì vietato l'utilizzo di strumenti di diffusione sonora.

b) L'Utente si obbliga a rendere edotto il terzo utilizzatore (comandante, noleggiatore, ospite) sulle norme contenute nel presente regolamento interno che egli si impegna ad osservare rilasciando a tal uopo: espressa dichiarazione scritta, che dovrà essere inviata in copia alla Società concessionaria.

La Società Concessionaria si riserva la facoltà di negare all'Utente il proprio gradimento ove occorran le circostanze di cui all'art.28 del presente regolamento. Ogni lavoro che comporti rischi, disagio o molestia degli altri Utenti deve essere effettuato nelle zone espressamente indicate dalla Società Concessionaria, di volta in volta. Nei casi di decadenza del rapporto contrattuale d'ormeggio, l'utente è obbligato a rimuovere l'imbarcazione. Dove non si provveda, la Società Concessionaria ricorrerà alla rimozione dell'imbarcazione anche, ed occorrendo, con alaggio e trasporto fuori dall'ambito portuale, addebitando all'Utente le relative spese.

Qualora un natante affondi nei pressi dei pontili e delle banchine l'Utente è obbligato alla relativa rimozione.

Art.18 Inquinamento

E' vietato l'abbandono o il gettito d'immondizie e ,d'ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare inquinamento al fiume, ai pontili e alle banchine, in genere, costituire fonti d'inquinamento ambientale.

Art.19 Accesso alla zona alaggi e circolazione dei veicoli.

a) Per l'alaggio delle imbarcazioni gli utenti dovranno attenersi alle apposite indicazioni fermando e parcheggiando i veicoli esclusivamente nelle aree a ciò destinate.

b) E' vietata la sosta ed il deposito di qualsiasi imbarcazione, invasature, carrelli o altro materiale al di fuori dei posti definiti . I veicoli parcheggiati ed ogni mezzo o cosa depositati abusivamente al di fuori dei posti definiti o concordati con la Società Concessionaria verranno rimossi, a spese del contravventore, dalla Società Concessionaria. E' egualmente vietato il deposito di qualsiasi oggetto sulle banchine e pontili:

Art.20 Attività commerciali e Professionali

Le imbarcazioni, i natanti e quant'altro utilizza i servizi portuali non possono mai costituire sede d'attività commerciali o professionali e non è consentito lo svolgimento di tali attività nello spazio acqueo in concessione, sui pontili, banchine, area a terra e quant'altro incluso nell'area in concessione salvo specifica autorizzazione della Società Concessionaria nel rispetto delle vigenti normative sui pubblici esercizi emanate dalle competenti autorità e dall'Amministrazione Comunale .Alla sola Società Concessionaria è data la possibilità di svolgere direttamente, o tramite società o persone sue delegate, le attività di cui sopra. In particolare è vietato effettuare operazioni d'alaggio, varo, vendita di materiali vari, nonché qualsiasi attività commerciale, pubblicitaria e promozionale, le quali sono d'esclusiva gestione della Società Concessionaria o di società o persone sue delegate.

Art.21 Antincendio

a) è assolutamente vietato fumare nelle aree adibite a rifornimento e sulle unità durante le operazioni di rifornimento.

b) Il rifornimento di carburanti delle unità deve essere sempre e soltanto eseguito presso l'apposita area di distribuzione e a motori spenti.

Art.22 Servizio di vigilanza

Il personale di vigilanza dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Interno e di tutte le altre disposizioni particolari impartite dalla Società Concessionaria. Il personale di vigilanza è incaricato dalla Società

Concessionaria all'espletamento dei compiti previsti. Il personale della Società Concessionaria potrà invitare gli Utenti ad attenersi alle disposizioni del Porto e segnalerà alla stessa, infrazioni o rifiuti da parte degli utenti. La Società Concessionaria non è comunque responsabile per eventuali furti o sottrazioni o smarrimenti d'oggetti e denaro di chiunque soste o transiti nell'area del porto turistico di Boretto, la Società Concessionaria non è altresì responsabile per eventuali danni provocati a terzi.

Art.23 Sanzioni ed ammende.

Nei confronti dei contravventori alle norme del presente Regolamento, saranno applicati i seguenti provvedimenti:

- a) Per la prima infrazione verrà inviata formale lettera di diffida
- b) Al verificarsi della seconda infrazione, o al perdurare della violazione delle obbligazioni indicate nel presente Regolamento e in considerazione del grave pregiudizio arrecato al buon funzionamento dell'approdo, la Società Concessionaria si riserva la facoltà di invocare l'anticipata risoluzione del contratto d'ormeggio stipulato.
- e) Nel caso di rifiuto di ottemperare all'invito d'osservanza delle disposizioni impartite dal personale di servizio la Società Concessionaria si riserva la facoltà di allocare a terra i mezzi con addebito delle spese relative all'Utente come previsto dal Contratto d'ormeggio.

Art.24 Servizi tecnici .

a) E' prevista la fornitura agli Utenti, nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, dei seguenti servizi: manutenzione, alaggio e rimessaggio invernale a terra o in capannone, sgottamento per accumulo acque meteoriche. Il pagamento dei predetti servizi avverrà secondo le modalità e le tariffe stabilite dalla Società Concessionaria, pubblicamente esposte nell'area portuale.

Art.25 Tariffe

Fanno parte integrante del presente Regolamento tutte le tariffe stabilite dalla Società Concessionaria, pubblicamente esposte nell'area portuale.

Art..26 Infrazioni

L'Utente è direttamente responsabile per eventuali infrazioni alle leggi di polizia e sicurezza

Art.27 Posti pubblici

Le imbarcazioni che saranno autorizzate dalla Società Concessionaria dell'approdo all'ormeggio nella parte destinata all'uso pubblico sono soggette al presente Regolamento, per quanto di loro competenza.

Art.28 Riserva

La Società Concessionaria si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio ad imbarcazioni i cui proprietari, equipaggi od ospiti, abbiano dimostrato comportamento incompatibile con le funzioni istituzionali di Infrastrutture Fluviali.

Il Porto Turistico Fluviale Regionale di Boretto consta di un'area terra e di uno spazio acqueo in concessione e d'impianti complementari per locare punti d'ormeggio e fornire servizi d'assistenza alle imbarcazioni da diporto e natanti, dietro corresponsione di canoni previsti nei tariffari esposti al pubblico nell'area portuale e con le modalità indicate nel REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E L'USO DEL PORTO TURISTICO FLUVIALE DI BORETTO che il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in copia integrale impegnandosi a rispettare ogni obbligo e vincolo in esso contenuti. In particolare il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell'art.1341 c.c. le disposizioni contenute alle clausole 5 6 7 8 13 14 15 21 23 24 del predetto regolamento